

# La procedura di VIA e il compito del valutatore

Agrigento, 29 novembre 2004



## Hanno collaborato:

### Settore “Metodologie di analisi e valutazioni dell’impatto ambientale”

- Dott.ssa Luciana Sinisi
- Dott.ssa Anna Cinzia Bartoccioni
- Ing. Stefano Pranzo
- Dott.ssa Valentina Sini
- Dott.ssa Jessica Tuscano

### Settore “Sviluppo criteri e strumenti di valutazioni integrate”

- Ing. Vincenzo Cammarata
- Arch. Giampiero Baccaro
- Dott.ssa Anna Cacciuni
- Dott.ssa Caterina D’Anna
- Ing. Enrico Mazzocchi
- Dott. Giorgio Occhipinti
- Ing. Stefano Saffioti
- Dott. Paolo Sciacca
- Sig.ra Rossella Sisti



# La procedura di VIA ...ovvero le procedure di VIA

## A livello Nazionale:

Procedura di VIA “Ordinaria”

Procedura per gli Impianti Termoelettrici

Procedura di VIA “Speciale” (per le opere inserite nella legge Obiettivo).

## A livello Regionale

Procedure regionali



# Livello Nazionale

## Procedura VIA “Ordinaria”

- Lo SIA è pubblicizzato
- Entro 30 giorni qualsiasi interessato può presentare istanze e osservazioni
- La Commissione VIA rilascia un parere motivato
- Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (di concerto con il Ministro dei Beni Culturali, sentita la Regione interessata), previa valutazione delle osservazioni/opposizioni, si pronuncia definitivamente sulla compatibilità ambientale dell’opera.





## Procedura per le Centrali Termoelettriche

### **Legge 9 aprile 2002 di conversione del DL 7 febbraio 2002, n. 7**

#### **“Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale”**

- Previa intesa di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi sono soggette ad una autorizzazione unica (Art. 1)
- L'autorizzazione unica è **rilasciata dal MAP “sostituisce autorizzazioni, concessioni atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti”** e costituisce titolo a costruire e ad esercire l'impianto in conformità al progetto approvato.
- Ai soli fini del rilascio della VIA si applicano le disposizioni di cui all'art 6 della legge n. 349 e al DPCM n. 377/88 e successive modifiche.
- Sospende fino al 31 dicembre 2003 le disposizioni contenute nell'allegato IV del DPCM 27 dicembre 1988
- Alla autorizzazione partecipano le amministrazioni statali e locali interessate d'intesa con la regione interessata.
- Nel caso di impianti ubicati nei territori di comuni adiacenti comunque i comuni sono sentiti nel procedimento unico.
- Il procedimento unico si conclude in una CdS convocata dal MAP.
- L'esito positivo della VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria al procedimento autorizzatorio:
  - deposito;
  - annuncio su 2 quotidiani;
  - osservazioni;
  - parere regionale;
  - Decreto contenente la Pronuncia di compatibilità ambientale.



# APAT



## Procedura Centrali Termoelettriche

- L'istruttoria si conclude entro il termine di 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta comprensiva di progetto preliminare e SIA;
- Nel procedimento unico confluiscono anche tutte le altre autorizzazioni previste dalle vigenti norme;
- Per il rilascio dell'autorizzazione “è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e delle provincia”;
- L'autorizzazione unica è rilasciata nel procedimento unico d'intesa con la Regione Interessata;
- L'autorizzazione unica “indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela ambientale, nonché il termine entro il quale l'iniziativa è realizzata”;
- Il rilascio dell'autorizzazione unica ha effetto di variante urbanistica;
- La Regione può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale.



# Livello Nazionale

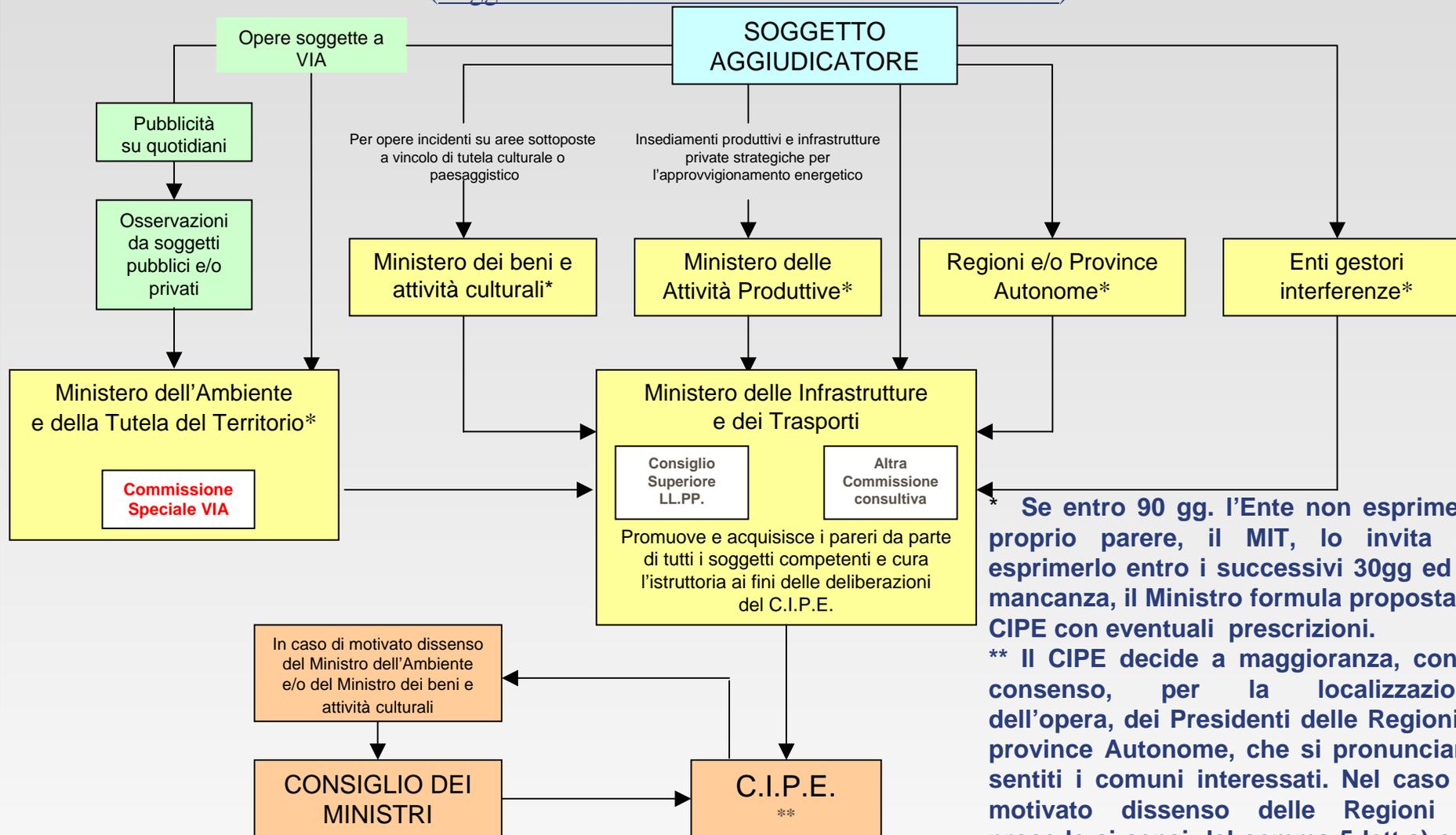
## Procedura “VIA Speciale” di cui al D.L.vo 20/08/2002 n°190

- Lo SIA è pubblicizzato;
- Entro 30 giorni qualsiasi interessato può presentare istanze e osservazioni;
- La Commissione “Speciale” VIA rilascia un parere motivato;
- Il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti formula la proposta al CIPE;
- Il CIPE emette la decisione finale (o, in caso di dissenso del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del territorio o del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali, il Consiglio dei Ministri).



# ITER APPROVATIVO DEI PROGETTI DELLE OPERE STRATEGICHE

(Legge 21/12/2001 n°443 – D.L.vo 20/08/2002 n°190)



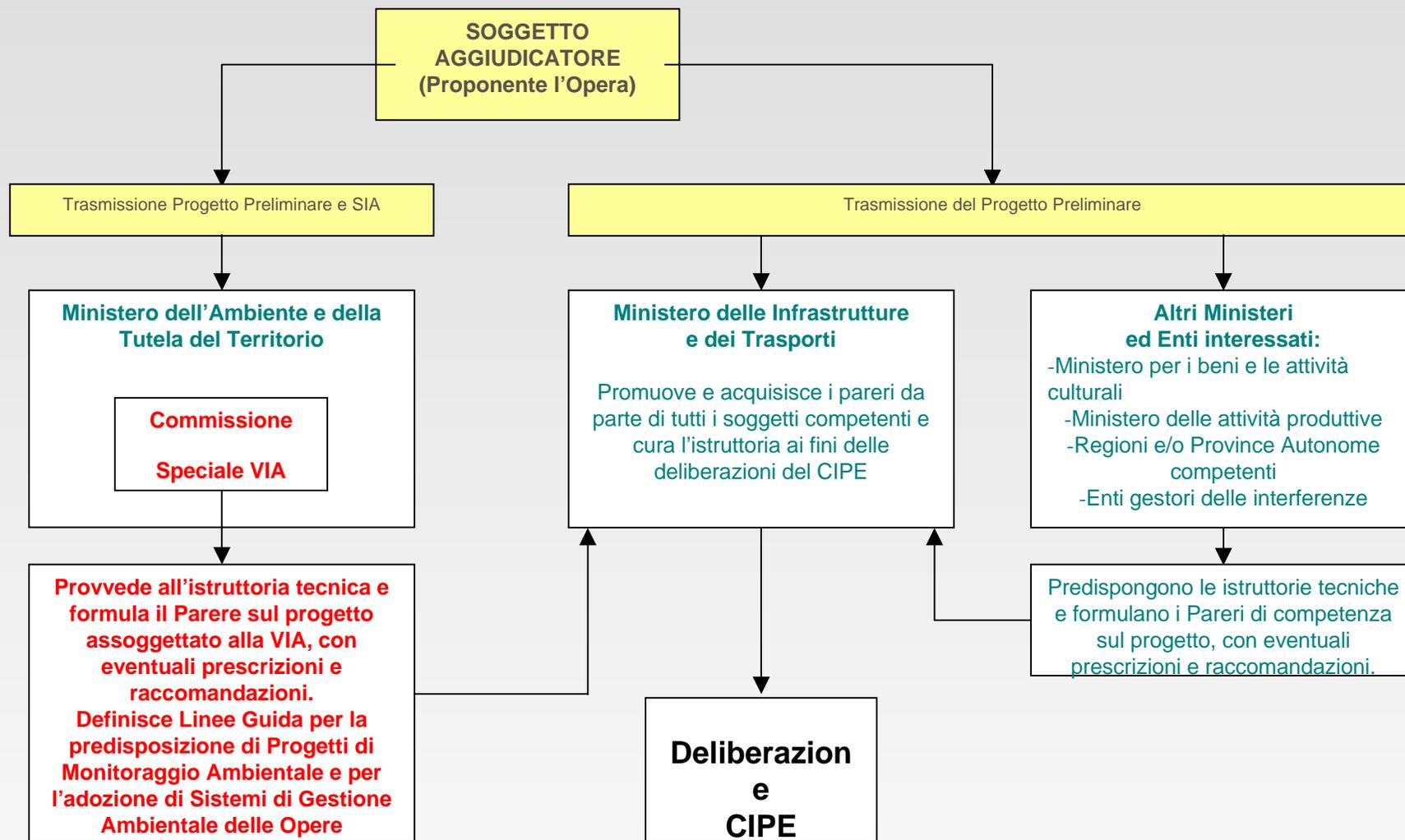
\* Se entro 90 gg. l'Ente non esprime il proprio parere, il MIT, lo invita ad esprimerlo entro i successivi 30gg ed in mancanza, il Ministro formula proposta al CIPE con eventuali prescrizioni.

\*\* Il CIPE decide a maggioranza, con il consenso, per la localizzazione dell'opera, dei Presidenti delle Regioni o province Autonome, che si pronunciano sentiti i comuni interessati. Nel caso di motivato dissenso delle Regioni si procede ai sensi del comma 5 lett.a) e b) art.3 D.L.vo 190/2002



# Iter approvativo dei progetti delle Opere Strategiche

## Compiti della Commissione Speciale VIA



# Livello Regionale

di cui al D.P.R. del 12 aprile 1996

**La procedura di VIA regionale prevede le seguenti fasi:**

- Lo SIA è pubblicizzato;
- Partecipazione degli enti locali e dei cittadini;
- Eventuale inchiesta pubblica;
- Istruttoria tecnica;
- Eventuale conferenza dei servizi;
- Giudizio di compatibilità;
- Pubblicizzazione degli esiti della procedura.



# Livello Regionale Procedura di VIA Regionale

(art. 5 D.P.R. 12/04/1996)

1. La **domanda** contenente il progetto dell'opera e lo SIA e' trasmessa al committente o dall'AP all'AC.
2. Contestualmente il committente o l'AP trasmette la domanda completa di copia del progetto e del SIA alla Provincia ed ai Comuni interessati, e nel caso di aree naturali protette anche ai relativi enti di gestione, che devono esprimere il proprio parere entro **60 giorni** dalla data di trasmissione. Decorso tale termine l'AC rende il giudizio di compatibilita' ambientale nei successivi **90 giorni**, anche in assenza dei predetti pareri.
3. Eventuali **integrazioni** allo studio trasmesso o alla documentazione allegata possono essere richiesti, con indicazione di un congruo termine per la risposta, ovvero presentati dal committente o dall'AP, per una sola volta. L'AC rende il giudizio di compatibilita' ambientale entro **90 giorni** dalla ricezione della documentazione integrativa. Nel caso in cui il proponente non ottemperi, non si procede all'ulteriore corso della valutazione. E' facolta' del committente, o dell'AP, presentare una nuova domanda.



# Livello Regionale Procedura di VIA Regionale

(art. 5 D.P.R. 12/04/1996)

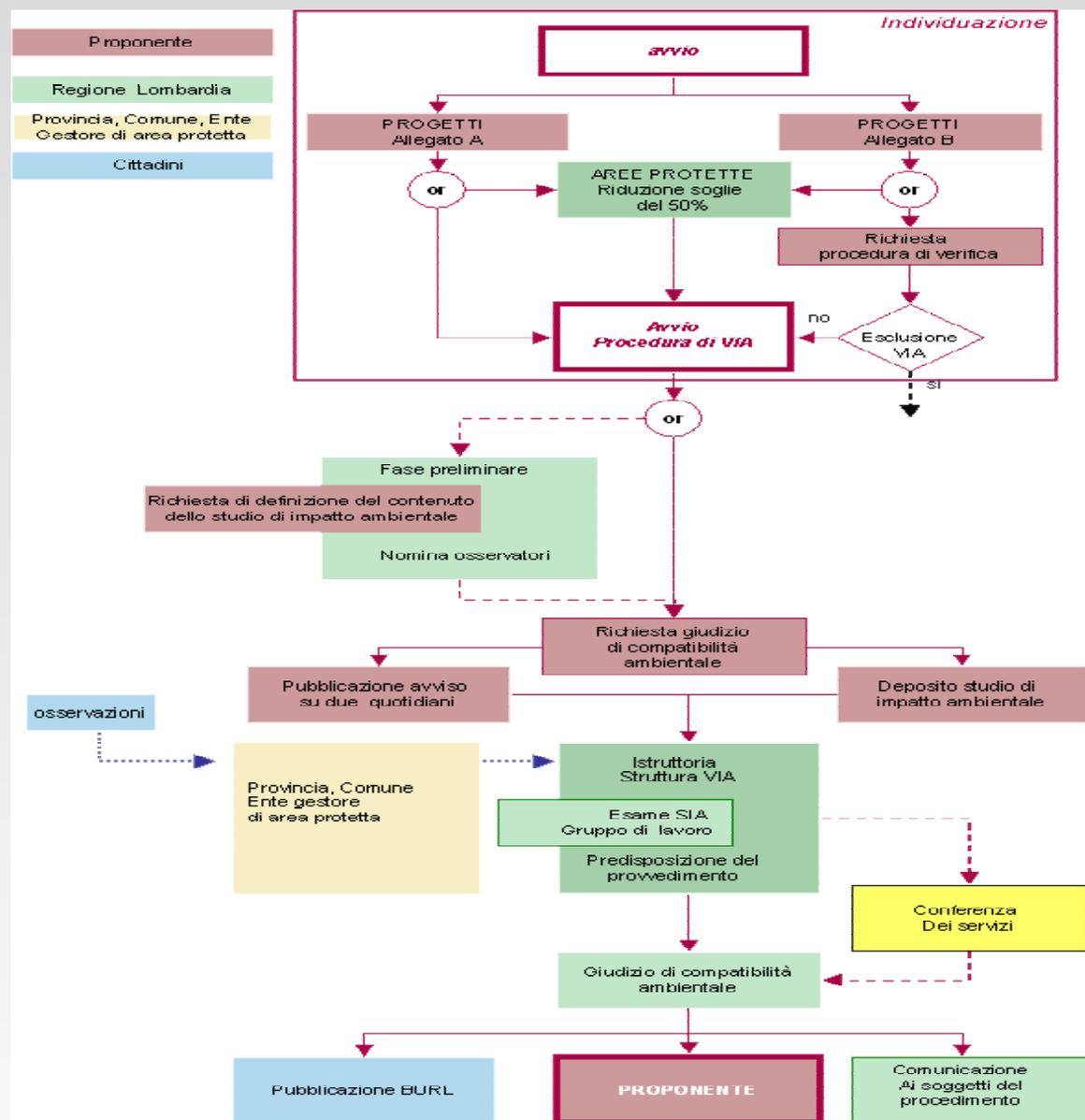
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stabilire, in casi di particolare rilevanza, la **proroga** dei termini per la conclusione della procedura, sino ad un massimo di **60 giorni**.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono per le materie attinenti alla VIA, nonché per gli aspetti urbanistici, le modalità per **l'armonizzazione delle procedure** nei casi in cui la realizzazione del progetto prevede specifici pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi, comunque denominati, da differenti amministrazioni non statali.
6. L'AC può indire, una o più **CdS**. Alla conferenza partecipano i rappresentanti legittimati ad esprimere definitivamente la volontà dell'amministrazione di appartenenza. Le determinazioni concordate nella conferenza dei servizi, descritte nel verbale conclusivo della conferenza stessa, tengono luogo degli atti di rispettiva competenza.
7. Nelle materie di loro competenza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono affinché il giudizio di compatibilità ambientale esoneri il committente o l'AP da ogni altra autorizzazione preliminare per le materie stesse connesse alla procedura di VIA (**autorizzazione congiunta**).



# Livello Regionale

## Esempio di procedura di VIA regionale in Lombardia

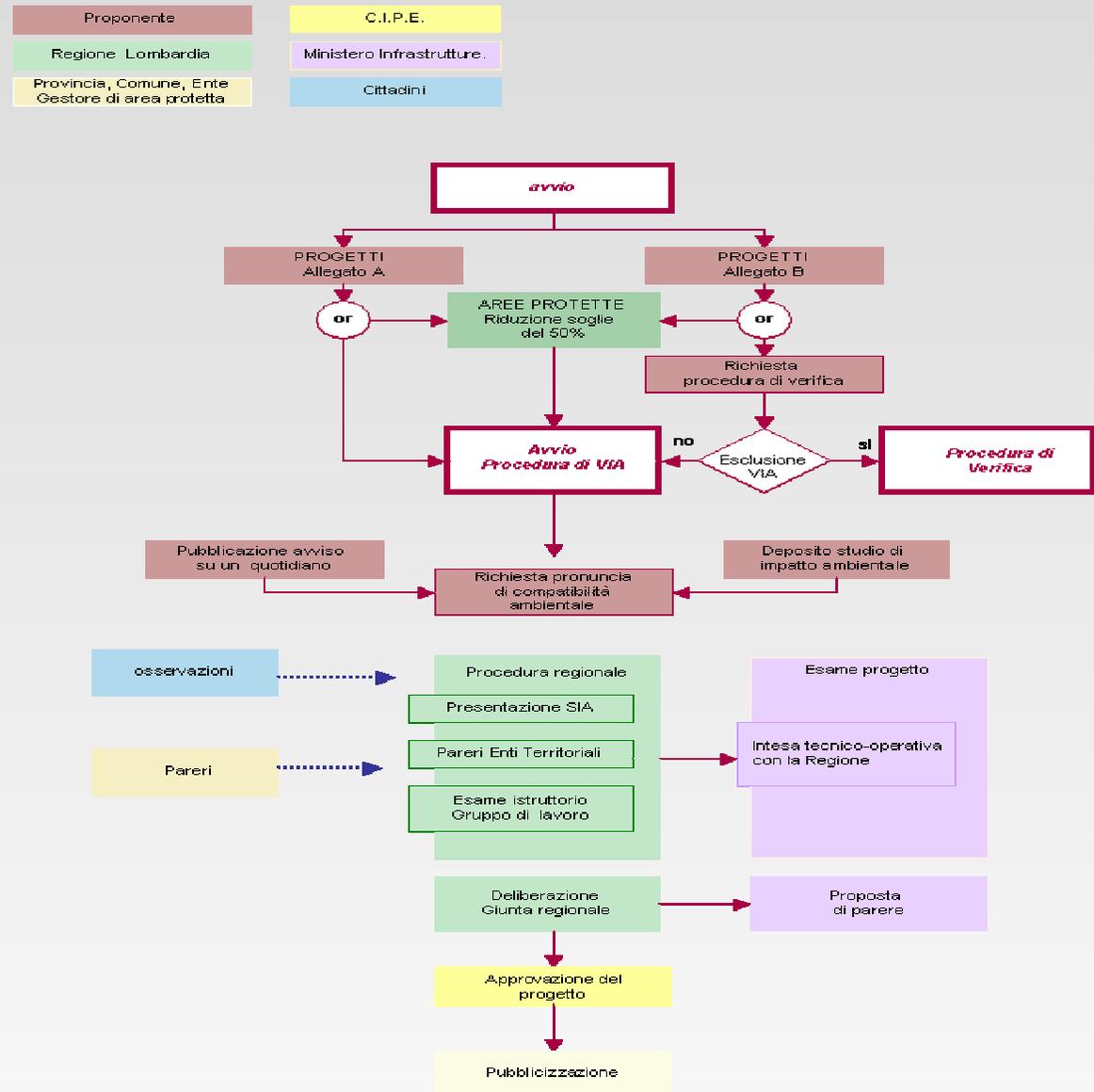
(www.regione.lombardia.it)



# Livello Regionale

## Esempio di procedura di VIA regionale in Lombardia per le opere strategiche

([www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it))



# Livello Regionale

## di cui al DPR 12 Aprile 1996

### La procedura di Verifica o screening

**Ambito di applicazione:** l'elenco delle opere riportato all' allegato B del D.P.R. 12/04/1996 (modificato e ampliato dal D.P.C.M. 3/09/99 e il D.P.C.M.1/9/00), purché non ubicate anche parziale in area naturale protetta (ai sensi della L. 394/91) .

La procedura di Verifica **prevede le seguenti fasi:**

- comunicazione del progetto e delle informazioni necessarie alla procedura di verifica;
- istruttoria tecnica;
- determinazione di esclusione dalla procedura di VIA;
- pubblicizzazione degli esiti della procedura.

Il proponente richiede la verifica all' Autorità competente accompagnata (art.6 D.P.R. 12/4/96) dai seguenti documenti:

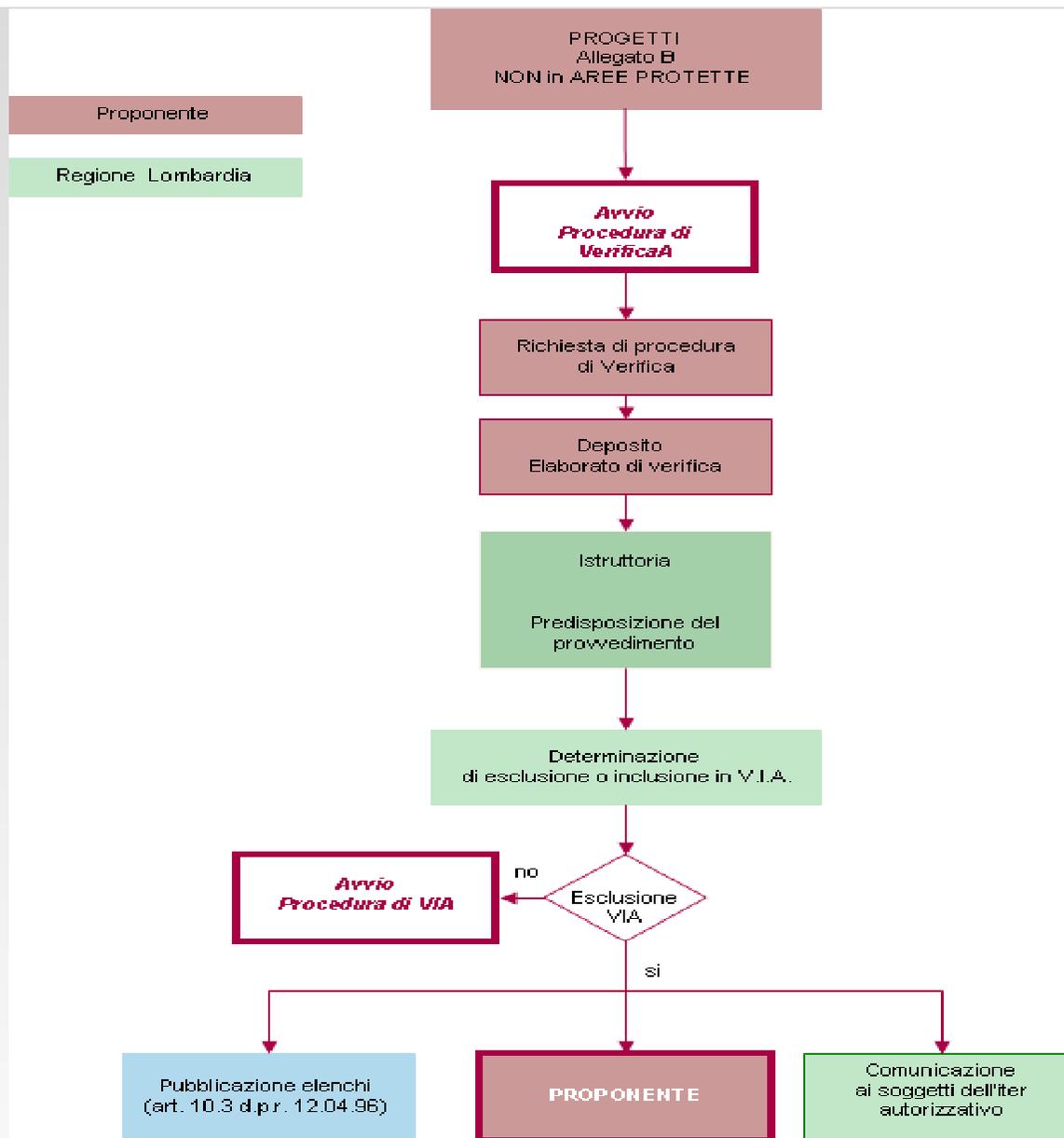
- l'elaborato di verifica che comprende una descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente (art. 10 D.P.R. 12/4/96);
- gli elaborati progettuali.



# Livello Regionale

## Esempio di procedura di screening in Lombardia

([www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it))



# I compiti del valutatore

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 377 del 10 agosto 1988, Art.6 Istruttoria.**

L'istruttoria ha le seguenti finalità:

- a) accertare la completezza della documentazione presentata;
- b) verificare la rispondenza della descrizione dei luoghi e delle loro caratteristiche ambientali a quelle documentate dal proponente;
- c) verificare che i dati del progetto, per quanto concerne i rifiuti liquidi e solidi e le emissioni inquinanti nell'atmosfera, corrispondano alle prescrizioni dettate dalla normativa di settore;
- d) accertare la coerenza del progetto, per quanto concerne le tecniche di realizzazione e dei processi produttivi previsti, con i dati di utilizzo delle materie prime e delle risorse naturali;
- e) accertare il corretto utilizzo delle metodologie di analisi e previsione, nonché l'idoneità delle tecniche di rilevazione e previsione impiegate dal proponente in relazione agli effetti ambientali;
- f) individuare e descrivere l'impatto complessivo del progetto sull'ambiente anche in ordine ai livelli di qualità finale, raffrontando la situazione esistente al momento della comunicazione con la previsione di quella successiva.



# I compiti del valutatore

Appartenente all'Organo tecnico competente per lo svolgimento dell'attività istruttoria:

- dispone tutti gli accertamenti ritenuti necessari;
- esamina, analizza e valuta il contenuto dello studio d'impatto;
- valuta gli effetti, anche indotti dell'opera sul sistema ambientale;
- effettua eventualmente un sopralluogo alla presenza del proponente redigendo apposita relazione;
- richiede eventualmente chiarimenti/integrazioni allo studio;
- effettua eventualmente analisi indipendenti;
- garantisce il regolare svolgimento dell'iter istruttorio e della sua tempistica;
- predispone la Relazione Istruttoria;
- individua le eventuali prescrizioni finalizzate alla compatibilità ambientale del progetto;
- redige il Parere motivato per la formulazione del giudizio di compatibilità da parte dell'Autorità Competente.



# Le Commissioni VIA

## La Commissione VIA “Ordinaria”

Art 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67

- verifica il progetto, anche mediante accertamento d'ufficio in relazione alle specificazione, descrizioni e piani richiesti dall'art. 2, comma 3 e all'art 6 del DPCM n. 377;
- ha la facoltà di richiedere pareri di enti ed amministrazioni pubbliche e di organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato;
- in caso di incompletezza della documentazione richiede le integrazioni: effetto di interlocutoria negativa;
- partecipa in qualità di osservatore a sopralluoghi, prove, verifiche sperimentali di modelli ed altre operazioni tecniche, non facilmente ripetibili che siano funzionali allo studio;
- E' attualmente composta da 35 membri (in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 1 ottobre 2003)



# Le Commissioni VIA

## La Commissione VIA “Speciale”

Art. 20 del D.Lgs. n. 190 del 20 agosto 2002, “Compiti della Commissione speciale VIA”

DPCM 14/11/2002: Modalità per durata, organizzazione e funzionamento della Commissione Speciale VIA.

DPCM 6/6/2003 e Decreto Ministeriale GAB/DEC/86/2003 del 31 luglio 2003: modifica in merito alle attività alla formazione dei Gruppi Istruttori della predetta Commissione.

Sentenza Corte Costituzionale n. 303 del 1 ottobre 2003: dichiara l’illeggittimità costituzionale dell’art. 19 comma 2 del DL 190/2002.

DPCM 16/12/ 2003: modifica il numero dei Commissari portandolo da 20 a 18 (in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 1 ottobre 2003).

DPCM 26/02/2004: integrazione della Commissione con i Rappresentanti delle Regioni e delle Province Autonome.

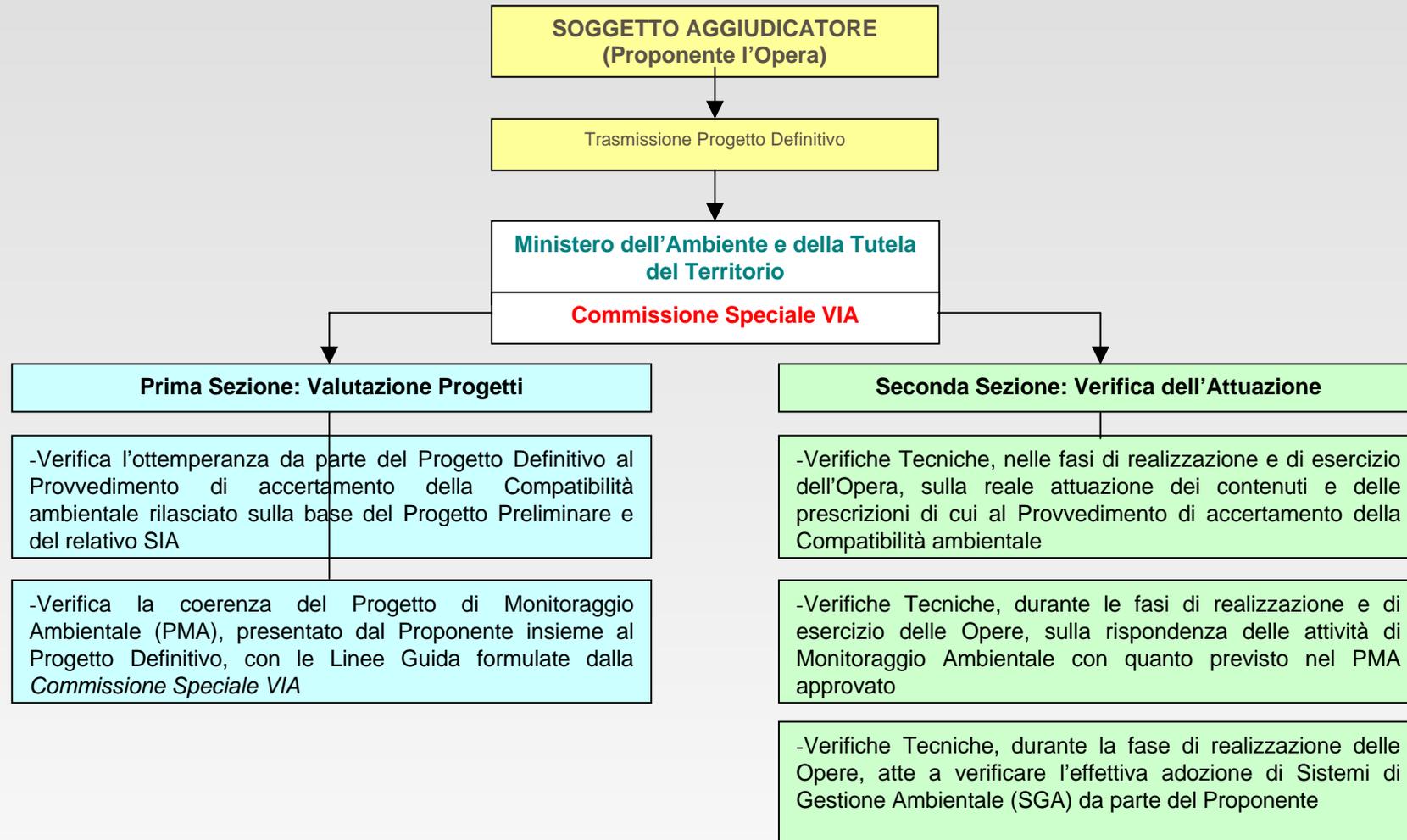
E’ attualmente composta da 18 membri (in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 303 del 1 ottobre 2003) suddivisa in due sezioni:

1. La sezione di Valutazione dei progetti
2. La sezione di Verifica dell’attuazione



# ITER APPROVATIVO DEI PROGETTI DELLE OPERE STRATEGICHE

## Compiti della Commissione Speciale VIA



# Iter approvativo dei progetti delle opere strategiche

## Compiti della Commissione Speciale VIA

La Procedura VIA per le Opere Strategiche (Legge 21/12/2001 n°443 – D.L.vo 20/08/2002 n. 190) prevede che la Commissione Speciale VIA segua l'Opera in tutto il suo iter.

F  
A  
S  
I

**PROGETTAZIONE**

- **Progetto preliminare**
- **Progetto definitivo**
- *Progetto esecutivo*

**ATTUAZIONE**

- **Cantierizzazione**
- **Pre-esercizio**
- **Esercizio (almeno due anni)**



# Le Commissioni VIA

## Le commissioni VIA regionali

Ogni Regione o Provincia Autonoma ha costituito una propria commissione o Nucleo di Valutazione o Comitato.



# NORMATIVA REGIONALE

*aggiornato al febbraio 2004*

## Procedura prevista dalle leggi regionali

## ORGANI COMPETENTI

<b>REGIONE BASILICATA</b> <b>L.R. 47/98</b>	<b>COMITATO TECNICO</b> <b>REGIONALE PER L'AMBIENTE</b> <b>(CTRA)</b>
<b>REGIONE EMILIA ROMAGNA</b> <b>L.R. 9/99</b>	<b>REGIONE</b> <b>PROVINCIA</b> <b>COMUNE</b>
<b>REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA</b> <b>L.R. 43/90 – DPGR 245/PRES/96</b>	<b>COMMISSIONE TECNICO</b> <b>CONSULTIVA VIA</b>
<b>REGIONE LIGURIA</b> <b>L.R. 38/98</b>	<b>COMITATO TECNICO</b> <b>REGIONALE PER IL TERRITORIO</b>



# NORMATIVA REGIONALE

*aggiornato al febbraio 2004*

Procedura prevista dalle leggi regionali

**ORGANI COMPETENTI**

<b>REGIONE LOMBARDIA</b> <b>L.R. 20/99</b>	<b>REGIONE TRAMITE SUOI UFFICI</b>
<b>REGIONE MOLISE</b> <b>L.R. 21/2000</b>	<b>COMITATO TECNICO PER LA VIA</b>
<b>REGIONE PIEMONTE</b> <b>L.R. 40/98</b>	<b>ORGANO TECNICO PRESSO L'AUTORITA' COMPETENTE</b>
<b>REGIONE PUGLIA</b> <b>L.R. 11/2001</b>	<b>COMITATO PER LA VIA</b>



# NORMATIVA REGIONALE

*aggiornato al febbraio 2004*

## Procedura prevista dalle leggi regionali

## ORGANI COMPETENTI

<b>REGIONE TOSCANA</b> <b>L.R. 79/1998</b>	<b>STRUTTURA OPERATIVA PER LA</b> <b>VIA</b>
<b>REGIONE UMBRIA</b> <b>L.R. 11/1998</b>	<b>AREA OPERATIVA ASSETTO DEL</b> <b>TERRITORIO</b>
<b>REGIONE VALLE D'AOSTA</b> <b>L.R. 6/91 - L.R. 14/99</b>	<b>COMITATO TECNICO PER</b> <b>L'AMBIENTE</b>
<b>REGIONE VENETO</b> <b>L.R. 10/99</b>	<b>COMMISSIONE REGIONALE VIA</b>



# NORMATIVA REGIONALE

*aggiornato al febbraio 2004*

## Procedura prevista dalle leggi regionali

## ORGANI COMPETENTI

<b>PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO</b> <b>L.P. 7/98 – DPGP 15/99</b>	<b>COMITATO VIA</b>
<b>PROVINCIA AUTONOMA TRENTO</b> <b>L.P. 28/88</b> <b>DPGP 11/LEG/89</b>	<b>COMITATO PROVINCIALE PER L'AMBIENTE</b>



# Lavoro Istruttorio

Il lavoro istruttorio comporta la verifica, l'analisi e la valutazione della documentazione presentata dal Proponente (Studio d'Impatto Ambientale, elaborati di progetto, documentazione integrativa).

	DOCUMENTAZIONE ANALIZZATA	
	Documentazione proponente	
	Nr. Pagine Relazioni (SIA+Progetto) PROPONENTE	Nr. Pagine Relazioni Integrative
MEDIA	1.774	331
MIN	271	0
MAX	10.235	1.505

Esempio di documentazione prodotta dal proponente analizzata per le opere a legge-obiettivo



# Aspetti salienti

- **Durata Istruttoria**

**Via Ordinaria: 90 gg**

**Via Speciale: 60gg**

**Via Regionale: 60 gg**



# Aspetti salienti

## ■ Imparzialità e trasparenza

### **NECESSITA' DI DOTARSI DI STRUMENTI METODOLOGICI**

**Rispetto delle modalità e dei tempi;**

**Omogeneità delle risposte.**

### **STANDARDIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI**

**Predisposizione di linee-guida;**

**Predisposizione di Format.**



**FINE PRESENTAZIONE**

